

**REGOLAMENTO PER LA  
TUTELA ED IL  
BENESSERE DEGLI  
ANIMALI IN CITTA'**

## **Titolo I Principi Generali**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione – Oggetto – Finalità del regolamento**

#### **Profili Istituzionali**

Il Comune di Gioia Tauro, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla Legge e dal proprio Statuto, promuove il rispetto e la tutela degli animali.

Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di Vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.

La città di Gioia Tauro individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune si impegna a promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. Pertanto le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune, sulla base del Trattato di Lisbona sottoscritto dai Paesi appartenenti all'UE il 20/12/2007, riguardo i diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come essere senzienti.

#### **Valori etici e culturali**

Il Comune di Gioia Tauro:

- riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo od associato, le attività connesse all'accudimento e cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
- si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi dello Stato;

- condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali;
- in base alla Legge 281/91 ed il DCA 67 del 06/03/2018 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio ed alla prevenzione del randagismo;
- sulla base delle Leggi e del DCA 67 viene equiparato all'abbandono il mancato ritiro del cane, rinvenuto vagante ed accalappiato, qualora il proprietario regolarmente individuato non provveda a ritirare l'animale entro 15 giorni dal ricevimento della notizia (in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo) che lo informa del rinvenimento. Sono a carico del proprietario tutte le spese necessarie per la cattura, custodia, mantenimento e cure dell'animale;

## **DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Definizioni**

La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/91, nonché ad ogni altro animale da compagnia (per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia) ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato dall'art.826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della L. 157/92.

### **Ambito di applicazione**

- 1) Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano tutte le specie animali di affezione o da compagnia presenti sul territorio comunale;
- 2) Le norme previste dai successivi articoli devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale come definito al comma 1.

### **Esclusioni**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli da affezione e/o compagnia) od ad esso connesse;
- alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

- alla detenzione di volatili ai fini venatori durante il periodo della caccia, sempre che la stessa detenzione sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno comunque adottare protocolli rigidi per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 2 Detenzione di animali**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli custoditi a qualsiasi titolo dovranno essere accuditi ed alimentati secondo le specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno inoltre essere fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo rende necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze concernenti le proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. I proprietari o detentori di animali a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
6. Il privato cittadino possessore dell'animale e chiunque lo detenga a qualsiasi titolo deve impegnarsi ad impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata.
7. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali domestici, fatto salvo il divieto previsto nel contratto di locazione (art.1138 del Codice Civile).
8. La detenzione di animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

9. Gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza sul balcone perché si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.
10. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati ed incurabili, previo parere del veterinario, od in presenza di comprovata pericolosità. La soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale od al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. Di tale certificato verrà inviata una copia al competente Ufficio Comunale. La soppressione avverrà in modo eutanasico e con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze all'animale.

### **Articolo 3** **Divieti generali**

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e della salute umana.
- 3) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari od in condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
- 4) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 5) E' vietato su tutto il territorio comunale detenere animali permanente legati a catena.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti ed angusti.
- 7) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.
- 8) Sono tassativamente vietati le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 9) E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasioni di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. E' vietata, su

tutto il territorio comunale, la vendita e la cessione di animali colorati artificialmente.

- 10) E' vietata altresì la cessione, a qualsiasi titolo, di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 11) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste regolarmente costituite nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Comunale competente. Non potranno essere effettuate cessioni a qualsiasi titolo ai minori di 18 anni.
- 12) E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa.
- 13) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Rifugio Sanitario.
- 14) E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario. E' obbligatorio denunciare all'Ufficio Comunale competente le cucciolate canine e feline. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabile a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
- 15) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 16) E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e la fine del trattamento.
- 17) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 18) E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori, musiche ad alto volume tale da considerarlo nocivo.
- 19) E' vietato mettere gatti alla catena o portarli con guinzaglio al collo. E' consentito l'uso della pettorina.
- 20) E' vietato lasciare gatti chiusi in gabbie salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che deve riportare data di inizio e fine trattamento.

- 21) E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza od impedire l'abbaiare naturale.
- 22) E' vietato tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia eccetto casi straordinari di interventi medico-chirurgici, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali attestate per iscritto dal veterinario.
- 23) E' vietato operare la devocalizzazione.

#### **Articolo 4**

##### **Abbandono di animali**

- a) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- b) E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- c) E' vietato affidare la custodia di animali a persone inesperte od inidonee, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

#### **Articolo 5**

##### **Trasporto di animali di affezione su autoveicoli**

- a) Il conducente dell'autoveicolo deve assicurarsi che il trasporto avvenga senza arrecare sofferenza all'animale.
- b) Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
- c) Il conducente dell'autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma del veicolo al fine di evitare danni a terzi od a se stesso.

#### **Articolo 6**

##### **Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da

sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possono accedere animali.

2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, le quali devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con indicazione dell'antidoto.

### **Articolo 7**

#### **Animali di proprietà nelle strutture residenziali**

1. Il comune di Gioia Tauro incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia od altri animali comunque utilizzati per la "pet therapy".
2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti mentalmente e fisicamente di accedervi accompagnati dal proprio cane o gatto o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

### **Articolo 8**

#### **Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli operatori del Servizio Veterinario dell'ASP di competenza territoriale, la Polizia Provinciale, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, le Guardie Zoofile volontarie ed il personale di associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

### **Titolo III**

#### **Cani**

### **Articolo 9**

#### **Definizioni**

Le norme del presente titolo si applicano ai proprietari di uno o più cani ed a coloro che sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale.

Ai fini del presente regolamento per "detentore" si intende chiunque detenga un cane a qualsiasi titolo.

Ai sensi del presente regolamento è definito “responsabile” la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia temporanea uno o più cani anche se non iscritti all’anagrafe canina.

Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno accesso libero i cittadini.

## **Articolo 10**

### **Responsabilità ed obblighi**

1. Il proprietario, l’accompagnatore od il momentaneo detentore dell’animale è responsabile di ogni azione del cane da lui condotto e pertanto dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Il proprietario, l’accompagnatore od il momentaneo detentore dell’animale sarà considerato responsabile anche della custodia, salute e benessere.
3. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, sono obbligati a registrare il cane all’anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita degli animali, come da regolamento vigente e successivo accordo Stato Regioni del 24/01/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.
4. Sono esonerati dall’anagrafe canina i cani appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.
5. I medici veterinari e le associazioni regolarmente costituite che, nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina, hanno l’obbligo di segnalarlo entro sette giorni al Comune ed all’ASP competente per territorio.
6. I proprietari o detentori di cani iscritti all’anagrafe canina devono segnalare all’area sanità pubblica veterinaria dell’ASL competente per territorio:
  - a) entro 30 giorni la cessione a qualsiasi titolo dell’animale;
  - b) entro 30 giorni il cambio della propria residenza;
  - c) entro 10 giorni la morte dell’animale (la denuncia della morte dell’animale ai fini della cancellazione dall’anagrafe deve essere corredata dal certificato rilasciato dal medico veterinario);
  - d) entro 10 giorni la scomparsa dell’animale.
7. I proprietari o detentori dell’animale, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento del cane, ovvero, in caso di morte del proprietario, gli eredi devono richiedere al Comune di essere autorizzati a consegnarlo presso i canili pubblici o convenzionati previa corresponsione dell’onere forfettario di euro 60,00 quale quota di compartecipazione alle spese relative al ricovero e mantenimento dello stesso per i sessanta giorni di custodia. Con apposita Delibera di Giunta verrà individuata una soglia ISEE al di

sopra della quale l'onere di mantenimento resta a carico interamente al proprietario del cane pur trasferendolo al canile rifugio.

8. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro del cane o la mancata comunicazione al Comune ed all'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASP territorialmente competente nei casi di rinuncia alla proprietà o scomparsa dell'animale:
9. La fuga di un cane deve essere segnalata alla Polizia Locale od altra Forza di Polizia con regolare denuncia entro 24 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della scomparsa.

## **Articolo 11**

### **Controllo delle nascite**

Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:

- Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

Le femmine adulte di cani e gatti adottate nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private, ovvero tramite Associazioni animaliste o volontari autonomi operanti sul territorio comunale, devono essere obbligatoriamente sterilizzate prima dell'adozione. In caso di adozioni di esemplari di età inferiore ai 6 mesi, gli adottanti dovranno essere debitamente informati su tale obbligatorietà e dovranno essere richiamati per la sterilizzazione. Eventuali casi di rifiuto alla sterilizzazione verranno comunicati all'Ufficio Comunale competente al fine di consentire i dovuti controlli ed adottare i necessari provvedimenti.

**I proprietari dei cani di sesso femminile intere saranno tenuti:**

1. a trasmettere all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente per territorio, almeno 2 volte l'anno, certificato rilasciato dal veterinario attestante la mancata gravidanza;
2. in caso di nascita di cucciolate, a comunicare l'evento all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla nascita;
3. nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione dei cuccioli, a denunciarne la scomparsa, la morte ovvero la cessione a qualsiasi titolo;
4. in caso di cessione a fornire tutte le generalità dell'affidatario nonché copia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello stesso, avvisando l'affidatario dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

## **Articolo 12**

### **Detenzione**

- 1) Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2) I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare uscite regolari giornaliere.
- 3) I cani custoditi in recinti devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo punto 5.
- 4) Ove sia custodito almeno un cane in abitazione con giardino è fatto obbligo al proprietario od al detentore di segnalarne la presenza con almeno cartello ben visibile collocato al limite esterno della proprietà ed in prossimità dell'ingresso.
- 5) Qualora il cane sia tenuto in uno spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 15 mq. Fanno eccezione i cani di piccola taglia, i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 8 mq. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie di 5 mq. Ai fini della determinazione dell'area non si tiene conto dei cuccioli in età inferiore a quattro mesi.
- 6) Il recinto dovrà risultare sgombro di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni di acqua.
- 7) Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, tettoia ecc. ecc.) che deve essere:
  - a) coperto su almeno tre lati;
  - b) l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da proteggere l'animale da vento ed umidità;
  - c) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da tettoia a protezione degli agenti atmosferici;
  - d) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - e) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - f) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
- 8) Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità.
- 9) Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno.
- 10) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purchè non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- 11) Qualora in una civile abitazione vi sia la coabitazione di un numero di cani superiore a 10 (abitazioni, recinto, ecc), con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è opportuno un preventivo nulla osta da parte del

Dirigente del Settore Ambiente sentito il parere dell'ASP competente per territorio.

- 12) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti e frequentati da pubblico, nonché nei luoghi comuni degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
- 13) Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza la museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 14) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul suolo pubblico. Quando si tratta di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo, quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine e dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza di calamità naturali.
- 15) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, dietro certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita su richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 16) Chiunque svolga attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto terzi, deve disporre di una struttura canile sulla base dei requisiti individuati dalla normativa regionale e nazionale.

### **Articolo 13**

#### **Cattura di cani vaganti sul territorio comunale**

Il Comune direttamente od in convenzione con enti, privati, associazioni regolarmente costituite, provvede alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere a tagliole, bocconi avvelenati o pungoli.

Il cittadino che ritrova un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero, la quale si avvale di un lettore microchip per individuare l'eventuale proprietario. Contestualmente la Polizia Locale segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

Qualora non sia possibile l'immediata riconsegna al proprietario, i cani saranno trasferiti e custoditi presso il Canile rifugio nei limiti della sua capacità ricettiva od in un'altra struttura privata di ricovero formalmente convenzionata.

## **Articolo 14**

### **Smarrimento – Ritrovamento**

In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro le 24 ore alla Polizia Locale dal momento in cui ne viene a conoscenza. La Polizia Locale ne darà comunicazione al Servizio Veterinario dell'Asp ed all'Ufficio Comunale competente.

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti od abbandonati, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario dell'Asp competente per territorio ed alla Polizia Locale tramite denuncia di rinvenimento.

Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il tutto alla Polizia Locale che provvederà ad attivare la procedura di soccorso.

In caso di rinvenimento di un animale ferito, il cittadino per quanto possibile può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso va effettuato esclusivamente da veterinari o dal servizio di accalappiamento dei canili convenzionati o da personale all'uopo qualificato delle associazioni che, previa autorizzazione, possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie per garantire il buon esito dell'intervento.

## **Articolo 15**

### **Gestione dei cani sul territorio comunale**

1. Il proprietario del cane catturato ed iscritto all'anagrafe canina deve essere avvisato prontamente con ogni mezzo. Contestualmente deve essere informato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà ritirare l'animale entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata previo pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe vigenti nonché delle sanzioni previste dall'art.8 del Decreto Presidenziale n°7 del 12 gennaio 2007.
2. I proprietari di cani non iscritti all'anagrafe devono reclamare la proprietà del cane entro 15 giorni dalla cattura e potranno ritirarlo, previa iscrizione all'anagrafe e pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe vigenti.
3. I cani iscritti all'anagrafe canina e non ritirati entro i 15 giorni dalla ricezione della raccomandata od i cani non iscritti all'anagrafe e non reclamati entro i 15 giorni dal rinvenimento saranno custoditi presso il canile rifugio o convenzionato. Trascorsi 30 giorni dalla cattura ed entro i successivi 15 giorni saranno sottoposti a sterilizzazione con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Dopo la sterilizzazione potranno essere affidati alle associazioni protezionistiche od animaliste od in

adozione a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

4. I cani di indole buona potranno essere reinseriti nei territori di provenienza previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture ricettive hanno ampio spazio. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani di razze pericolose previste dall'art.1 del Decreto Presidenziale n°7 del 12/01/2007.
5. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli artt. 86/87 e 91 del DPR 320/54, ovvero nei casi in cui risulti una comprovata pericolosità o siano affetti da patologie gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, od adozione a coloro che abbiano riportato condanne o denunce per maltrattamenti di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

## **Articolo 16** **Cani del Comune**

E' vietato a chiunque:

- ostacolare od impedire l'attività di gestione da parte delle persone che si occupano di cani del Comune liberi accuditi;
- asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per il riparo e la cura.

La custodia e la tutela del cane dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie ed a garanzia del decoro e delle vivibilità del luogo in cui il cane staziona, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Il tutor è tenuto a segnalare tempestivamente il decesso dell'animale comunicando all'Ufficio competente il numero di microchip per la necessaria annotazione in anagrafe canina.

### *Cane collettivo e/o di Quartiere*

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, il Comune di Gioia Tauro riconosce e promuove la figura del Cane Collettivo e/o di Quartiere.

Le associazioni animaliste od i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani randagi vaganti sul territorio propongono all'Ufficio competente ed al servizio veterinario dell'Asp, per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali

assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento.

I cani verranno muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canini come Cani del Comune, vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal servizio veterinario Asp.

Le associazioni animaliste od i privati cittadini, che assumono la qualifica di Tutor del cane, possono identificare l'animale a mezzo di collare e medaglietta sulla quale dovrà essere indicata la dicitura "cane di quartiere" ed il recapito telefonico del Tutor o quello del referente dell'associazione qualora il cane è accudito da associazione.

I cani sono rimessi sul territorio di provenienza con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e sono seguiti, per il controllo sanitario, dal servizio veterinario dell'Asp territoriale di competenza.

I tutor nell'ambito in cui staziona il cane possono predisporre ripari appositi nel rispetto dell'ambiente circostante.

A chi si prende cura del "cane di quartiere" deve essere permesso l'accesso, in orari da concordare, al fine dell'alimentazione e cura, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

Qualora i tutor si accorgessero di un malessere dell'animale, dovranno avvertire tempestivamente l'Ufficio competente per l'attivazione delle procedure necessarie, qualora ciò avvenisse fuori dall'orario di Ufficio, l'Ente preposto per attivare le procedure sarà il Comando di Polizia Locale.

#### *Cuccioli del Comune*

Inoltre, al fine di contenere il ricovero nei rifugi convenzionati con il Comune, delle cucciolate abbandonate da privati, il Comune di Gioia Tauro riconosce e promuove la figura del Cucciolo del Comune.

Le associazioni animaliste od i privati cittadini, previa denuncia di rinvenimento del cucciolo da effettuare presso la Polizia Locale, possono richiedere al Settore Ambiente la microcippatura e vaccinazione degli esemplari dei quali intendono prendersi cura in attesa che gli stessi vengano ceduti in adozioni a privati cittadini ovvero in attesa che, al compimento del sesto mese di vita, vengano inseriti nel Programma di Sterilizzazione e successivo rilascio sul territorio di ritrovamento come Cane collettivo e/o di Quartiere. Qualora i tutor si accorgessero di un malessere dell'animale, dovranno avvertire tempestivamente l'Ufficio competente per l'attivazione delle procedure necessarie. Qualora ciò avvenisse fuori dall'orario di ufficio, l'Ente preposto per attivare le procedure sarà il Comando di Polizia Locale.

#### *Cane del Comune accudito*

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, per evitare la reclusione a vita nei canili, ed i pericoli a cui verrebbero esposti sulla strada, il Comune di Gioia Tauro riconosce e promuove la figura del Cane del Comune accudito.

E' considerato Cane del Comune accaduto l'animale identificato come cane del Comune che vive stabilmente presso l'abitazione del tutor ovvero presso stalli privati e che pertanto ha perso le caratteristiche di randagio vagante.

Per questi animali il Comune si fa carico esclusivamente dei costi di sterilizzazione. Resta a carico del privato ogni altro onere (mantenimento, cura, smaltimento della carcassa in caso di decesso). Il Comune, inoltre, declina ogni responsabilità per danni causati a terzi.

Le associazioni ed i tutor privati dovranno entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare i numeri dei microchip degli esemplari per la necessaria annotazione in anagrafe ovvero formalizzare l'adozione definitiva del cane.

Qualora, decorso tale termine, nel corso di controlli effettuati dagli organi riportati all'art.8 del presente regolamento, venissero rinvenuti cani del Comune accaduti all'interno di abitazioni private ovvero a seguito di segnalazione di privati circa lo stazionamento dell'animale in luogo diverso da quello dichiarato, verrà disposta l'adozione definitiva dall'Ufficio.

Eventuali richieste di adozioni di cani iscritti all'anagrafe come cani del Comune dovranno essere presentate al Settore Ambiente, il quale rilascerà apposito nulla osta al Servizio veterinario dell'Asp territoriale competente e, in caso di adozione fuori dal territorio regionale, curerà le procedure previste dalla Legge Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

## **Articolo 17**

### **Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia o comunque ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato secondo le disposizioni esistenti.

In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri. E' obbligatoria la museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale da impedire al cane di mordere. Tutti i cuccioli fino a 6 mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Nel caso di deiezioni canine è obbligo del proprietario e/o detentore del cane di rimuovere il tutto attraverso sacchetto atto a raccogliere il tipo di rifiuto e conferirlo nell'apposito posto di raccolta. La non osservanza di tale obbligo prevede l'elevazione di una sanzione amministrativa.

## **Articolo 18**

### **Aree e percorsi destinati ai cani**

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico, sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per i cani di diverse taglie. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, od arrechino danni a cose.

I cani di indole aggressiva devono essere condotti con guinzaglio e museruola. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.

## **Articolo 19**

### **Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola, per i gatti è obbligatorio l'uso del trasportino. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali all'interno del proprio locale esponendo apposita segnaletica e nel rispetto delle normative vigenti.

Non è consentito vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone ipovedenti o non vedenti.

I proprietari o detentori devono avere comunque cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

## **Articolo 20**

### **Deiezioni**

1. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di evitare che gli animali con le loro deiezioni solide e liquide sporchino il suolo pubblico in particolare monumenti, marciapiedi e muri.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani od altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi animali sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo e depositare il tutto nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetto di plastica, con o senza paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Hanno l'obbligo di esibire al personale incaricato gli strumenti per la raccolta degli escrementi.
5. Non è permesso lasciar defecare i cani nel raggio di cento metri dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
6. Tale obbligo non opera rispetto alle categorie di persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

## **Articolo 21**

### **Vendita, cessione, affidamento animali**

La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i 2 mesi di vita dell'animale, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nei canili privati convenzionati o nell'ambito di iniziative di adozione di associazioni animaliste.

Qualora trattasi di cani dovranno essere preventivamente microcippati.

E' opportuno il rilascio all'acquirente, ovvero al nuovo proprietario, di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni puntuali e scritte sugli adempimenti, obblighi di legge e regolamenti.

Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna od abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti od uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali ai minori di 18 anni.

## **Articolo 22**

### **Esposizione di animali – commercio**

Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno di un esercizio pubblico, in luogo accessibile al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dello stesso od alla sua esposizione per fini diversi.

Nell'esigenza di impedire che gli animali siano sottoposti a continuo stress, fatica e quindi sofferenza, dal contatto visivo, sonoro e fisico con passanti e visitatori:

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico per più di 4 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusioni dei volatili e degli animali acquatici).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno od all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole ed essere provvisti di acqua e cibo nonché protetti dal disturbo dei visitatori.

3. L'esposizione di volatili all'interno od all'esterno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua ed essere collocati in gabbie idonee.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari. Nel caso che l'attività riguardi i volatili, dovranno essere provvisti di cibo ed acqua e collocati in gabbie idonee.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al punto 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto. I cani presenti nelle attività commerciali, sia provenienti da allevamenti che da cucciolate private, in vendita od in regalo, dovranno obbligatoriamente essere provvisti di microchip e dovrà essere possibile tracciarne la provenienza.

Ai fini della prevenzione del randagismo, gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà, così come prevede la normativa vigente, dovranno tenere un registro di carico e scarico dei cani. Il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti con relativo microchip, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza (allevamento e/o cucciolata privata), le generalità di chi li ha ceduti od a cui vengono ceduti, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti. Copia di tale registro verrà trasmesso con cadenza trimestrale alla competente area di sanità pubblica veterinaria competente per territorio.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di qualsiasi tipologia di animale ai minori di 18 anni.

### **Regolamentazione di spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali**

Divieti e regolamentazione di spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali:

1. Nelle more di eventuali modifiche alla normativa vigente, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza scopo di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio comunale competente e del Servizio Veterinario dell'Asp competente per territorio. Non

si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purchè non ledano la dignità degli animali impiegati.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata all'attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Circhi**

E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES istituita dal Ministero dell'Ambiente con sua delibera del 10/05/2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge 426/98. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

Ogni struttura dovrà predisporre di un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.

Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico ed in grado di garantire il loro benessere in relazione alla loro specie. Inoltre gli animali dovranno avere a disposizione sia di strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata autorizzazione.

### **Riprese cinema, tv, pubblicità**

L'utilizzo di animali per riprese cinematografiche, televisive o pubblicitarie deve essere preventivamente comunicato specificando il calendario delle riprese, modalità, condizioni di impiego, tipologia e provenienza degli animali, al settore Veterinario dell'Asp competente per territorio ed al Settore Ambiente del Comune di Gioia Tauro, al fine di stabilire di volta in volta ed in maniera specifica le modalità di tutela degli esemplari che si intendono impiegare e la presenza sul luogo delle riprese di un delegato al controllo della salute e del benessere dell'animale.

## **TITOLO IV GATTI**

## **Articolo 23**

### **Definizioni**

Ai sensi del seguente regolamento si definisce:

1. come "gatto libero" il gatto che vive in libertà e di solito insieme agli altri gatti;
2. come "colonia felina" un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia può essere segnalata tramite apposito cartello;
3. come "gattaro/a" la persona che si occupa volontariamente della cura e del sostenimento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

## **Articolo 24**

### **Colonie feline e gatti liberi**

Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, eccetto casi di gravi situazioni igienico-sanitarie o di incolumità pubblica.

Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia o dei singoli gatti, il Dirigente in accordo con il Servizio Veterinario Asp, può con atto amministrativo predisporre lo spostamento della colonia.

E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di singoli gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cure (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

E' vietato inoltre predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per il riparo e la cura dei gatti.

Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte dal Comune o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali. Le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con gli opportuni mezzi, dal Comune in collaborazione con l'ASP, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

## **Articolo 25**

### **Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

Il Comune di Gioia Tauro, fatto salvo quanto espresso dalla normativa vigente, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato o sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in

contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio competente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario Asp per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Al/la gattaro/a deve essere permesso l'accesso, per alimentare e curare i felini, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio competente che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività del/la gattaro/a (orari, siti di alimentazione ecc.).

Il/la gattaro/a è tenuto al rispetto delle norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia necessaria.

In caso di malessere dell'animale dovrà essere avvertito tempestivamente il Servizio Veterinario ASP che attiverà le dovute procedure. Qualora ciò avvenisse fuori dagli orari di Ufficio, il Settore preposto ad attivare le procedure è la Polizia Locale.

## **Articolo 26** **Sterilizzazione**

Il Comune di Gioia Tauro insieme all'ASP concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.

La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, sia dalle associazioni animaliste, sia dai/le gattari/e, sia da personale appositamente incaricato dal Comune od appartenente ad associazioni regolarmente costituite.

Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno ricollocati nella colonia felina di appartenenza.

## **Articolo 27** **Detenzione dei gatti di proprietà**

E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze, balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla loro sterilizzazione.

Alle madri ed ai piccoli dovrà essere garantita un'idonea sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato ed al riparo dalle intemperie.

Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno dovrà essere predisposto apposito riparo. Questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato e posto al riparo da intemperie.

Per i gatti tenuti in appartamento:

- a) se l'animale ha la possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;
- b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha la possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica ogni due gatti presenti.

E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati od in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Qualora in una civile abitazione vi sia la coabitazione di un numero di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e svezzamento, bisogna avere il parere favorevole dell'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica dell'Asp.

## **TITOLO V** **Altri animali**

### **Articolo 28** **Detenzione volatili**

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo da intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in un punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

1. per uno e fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere cinque volte e due lati tre volte maggiori rispetto alla misura dell'apertura delle ali del volatile più grande;
2. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
3. ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio che dovranno essere sempre riforniti ed almeno un posatoio per l'animale;
4. dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale possano nascondersi, riposare e/o nidificare.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario od il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### **Articolo 29** **Detenzione animali acquatici**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Caratteristiche dell'acquario:

- a) il volume non dovrà essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri di acqua;
- b) non dovrà essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
- c) Dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimiche-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Articolo 30**

#### **Detenzione Equidi**

Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta. Gli equidi devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi eccessivi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche i cavalli anziani, malati o fiaccati.

Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi dovranno essere sempre dissellati quando non lavorano.

### **Articolo 31**

#### **Detenzione Conigli da compagnia**

Caratteristiche della gabbia:

- 1) Dimensioni minime: almeno lunga 100 cm, larga 60 cm ed alta 60 cm per un coniglio adulto con griglia raccogli-fieno, ciotola e beverino a goccia;
- 2) Il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglia di alcun tipo;
- 3) Per ogni animale adulto in più le dimensioni aumentano di 30 cm in lunghezza e di 10 cm in larghezza.

Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche. In alternativa alla gabbia potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche della gabbia.

Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate precedentemente, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e

dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.

### **Articolo 32**

#### **Detenzione roditori domestici**

Caratteristica della gabbia:

1. dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
2. il pavimento della gabbia dovrà essere liscio e senza presenza di griglie di alcun tipo;
3. posta in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
4. all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore d'acqua, tubi e scatole di cartone e plastica in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata.

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

### **Articolo 33**

#### **Detenzione di furetti**

Caratteristiche della gabbia:

- a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare e comunque di dimensioni non inferiori a 70/80 cm per lato e 50/60 cm di altezza (riferite ad una gabbia ad un piano e che ospita una coppia di furetti);
- b) il pavimento dovrà essere liscio e privo della presenza di alcuna griglia;
- c) posta in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti di area e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
- d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore di acqua, tubi e scatole di cartone e di plastica in cui i furetti possono nascondersi ed apposito ricovero.

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno 3 ore durante l'arco della giornata avendo cura di vigilare sulla sua attività.

## **TITOLO VI**

### **Articolo 34**

#### **Sanzioni**

1. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina ed alla violazione dell'obbligo all'art.10 comma 3 si applica la sanzione amministrativa da euro

- 86,00 ad euro 520,00. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.887,00 ad euro 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.
2. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 5 dell'art.10, si applica la sanzione amministrativa da euro 58,00 ad euro 347,00. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai 30 giorni.
  3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 lettera a/b/c dell'art.10 si applica la sanzione amministrativa da euro 86,00 ad euro 289,00. Alle violazioni riferite alla lettera d del comma 6 dell'art.10, si applica la sanzione amministrativa da euro 578,00 ad euro 1.773,00.
  4. Per ciò che concerne l'abbandono di animali si applica la sanzione amministrativa da euro 578,00 ad euro 1.773,00.
  5. A coloro che non rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie od in altri luoghi pubblici od aperti al pubblico di cui all'art.20 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 28,00 ad euro 173,00.
  6. La violazione del presente regolamento, salvo quanto già sopra espressamente previsto, è punita con la sanzione amministrativa da euro 173,00 ad euro 289,00.

## **Titolo VII Norme finali**

### **Articolo 35**

#### **Incompatibilità ed abrogazione norme**

Dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

### **Articolo 36**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) gli altri regolamenti comunali applicabili.

### **Articolo 37**

#### **Rinvio**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.